



Firmato digitalmente da
ALBERTO PALEARI
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
MILANO:800520301
54

Esente bollo art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017 Esente da imposta di registro art. 26 D.Lgs 105/2018 che ha modificato l'art.82 del D.Lgs 117/2017 N.108671 di rep. N.48430 di racc.		 Firmato digitalmente da ALBERTO PALEARI C: IT O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:800520301 54
VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 12 (dodici) del mese di febbraio, alle ore quindici e dieci. In Monza, via De Amicis n.9. Avanti a me Dottor Alberto PALEARI, Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparsa la signora: - MOLINAS CATERINA, nata a Tempio Pausania il 17 dicembre 1983, domiciliata per la carica a Monza, largo Esterle n. 3, intervenuta al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione: "IL PICCOLO LORENZO E.T.S." con sede in Monza, largo Esterle n.3, codice fiscale 94650800157. Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere onde redigerne il verbale all'assemblea totalitaria della suddetta Associazione qui convocata a norma di statuto per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Modifica articoli statuto sociale; 2) Varie ed eventuali. E col presente verbale anche in funzione di segretario, do atto che l'assemblea si è svolta come segue: assume la presidenza la richiedente (per la menzionata sua qualifica), la quale constata e dichiara: - che l'assemblea è stata convocata a termini di statuto e si tiene in forma totalitaria: - che sono presenti, in proprio, tutti gli associati e precisamente: - MOLINAS CATERINA, sopra costituita: - CIARAMITARO GIANLUCA, nato a Milano il 29 settembre 1981, - PEREGO GIAN LUCA, nato a Monza il 22 febbraio 1964, - BOTTASINI GIUSEPPINA MARIA, nata a Monza il 19 marzo 1964, - che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo signori MOLINAS CATERINA (presidente), CIARAMITARO GIANLUCA, PEREGO GIAN LUCA e BOTTASINI GIUSEPPINA MARIA; - che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita per deliberare sull' argomento all'ordine del giorno. Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, richiamando la comunicazione dell'Ufficio RUNTS di Provincia di Monza e Brianza di sospensione dell'istruttoria relativa all'istanza d'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'associazione, illustra all'assemblea le		REGISTRATO Agenzia delle Entrate di Monza il 13/02/2024 n. 4331 Serie 1T Esente

modifiche da apportare allo statuto ed in particolare:

. all'articolo 6 eliminando la parte relativa al voto consultivo dei soci minorenni, con la previsione che in caso di associati minorenni, il diritto di voto sarà esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

. all'articolo 13 prevedendo la possibilità di intervento in assemblea a tutti gli associati e non solo a quelli maggiorenni;

. all'articolo 15 meglio precisando le competenze dell'assemblea ordinaria e di quella straordinaria;

. all'articolo 24 precisando le modalità di devoluzione del patrimonio ai sensi degli articoli 9 e 45 del D.lgs. 117/2017.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità assume le seguenti

DELIBERAZIONI:

1) vengono modificati gli articoli 6), 13), 15) e 24) del vigente statuto sociale che tengono conto di quanto illustrato dal Presidente, come segue:

"Art. 6

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

Gli associati esercitano il diritto di voto nelle assemblee per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche dello Statuto e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione e possono far parte degli organi associativi; in caso di associati minorenni, il diritto di voto sarà esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 13

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria degli associati approva annualmente il rendiconto economico e finanziario; ogni tre anni elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di due; approva gli eventuali regolamenti e le eventuali modifiche; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale del verbale

relativo.

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15, secondo comma.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.";

2) viene dato atto che il testo aggiornato dello Statuto sociale è quello che risulta dal documento che, previa la firma del Presidente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto "A";

3) viene autorizzato il Presidente del Consiglio Direttivo, a compiere tutti gli atti, denunce ed istanze, nonché ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero richieste in sede di iscrizione nel R.U.N.T.S.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore quindici e trenta, previa approvazione del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, da me Notaio letto all'assemblea ed al suo Presidente, che mi hanno dispensato dalla lettura dell'allegato.

Consta di due fogli e ne occupa cinque pagine intere e parte della sesta.

FIRMATO: CATERINA MOLINAS

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO

Allegato "A" al n.108671/48430 di rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Titolo 1

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata:

"IL PICCOLO LORENZO E.T.S."

L'Associazione ha sede in Monza ed ha durata illimitata.

L'eventuale cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.

Art. 2

L'Associazione non ha finalità politiche o confessionali e non persegue scopi di lucro, potendo promuovere e mantenere rapporti con enti pubblici e privati, con associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali al fine del raggiungimento degli scopi statutari.

L'associazione è motivata dallo scopo principale di prevenire le sindromi istiocitiche e con particolare riguardo la Linfocitocitosi Emofagocitica (HLH).

Art. 3

L'Associazione si propone in particolare, ai sensi dell'art. 5 lettere b e h del Decreto Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni:

a) La promozione e il miglioramento dell'assistenza ai bambini affetti dalla suddetta malattia e sostegno alle loro famiglie.

b) La promozione dell'informazione e la sensibilizzazione degli operatori medici e della comunità scientifica verso dette patologie.

c) Raccolta fondi da destinare alla ricerca e sperimentazione della malattia in ambito biologico e farmacologico per la cura dei malati che ne sono affetti.

d) La promozione di ogni iniziativa tendente ad effettuare il riconoscimento e la disciplina anche giuridica sul piano sociale e civico di tale malattia;

e) Sostegno e collaborazione con associazioni benefiche specifiche riguardanti la malattia e il sostegno delle famiglie durante il percorso ospedaliero.

Titolo II

ADERENTI

Art. 4

Possono essere aderenti all'Associazione tutti coloro (persone, enti e società) che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare alla sua attività versando la quota associativa.

Art. 5

La qualifica di associato si ottiene al momento dell'ammissione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione degli associati all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 6

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

Gli associati esercitano il diritto di voto nelle assemblee per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche dello Statuto e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione e possono far parte degli organi associativi; in caso di associati minorenni, il diritto di voto sarà esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 7

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

L'associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti contrari allo Statuto o che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando l'associato non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo, sentite le ragioni del socio interessato.

Art. 9

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III

L'ASSEMBLEA

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).

Art. 11

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associa-

zione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante lettera, fax o e-mail inviata ai soci e l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 13

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 14

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria degli associati approva annualmente il rendiconto economico e finanziario; ogni tre anni elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di due; approva gli eventuali regolamenti e le eventuali modifiche; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale del verbale relativo.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 16

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di due membri: tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

Art. 17

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) eleggere, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) stabilire annualmente il calendario delle attività associative
- c) fissare la data dell'assemblea annuale;
- d) redigere il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio di previsione;
- e) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- f) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- g) determinare le quote associative e quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività dell'Associazione;
- h) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- i) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- l) deliberare sull'ammissione di associati;
- m) proporre all'Assemblea l'espulsione di associati;
- n) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o) formulare proposte di modifiche allo Statuto e di eventuale scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente più anziano.

Art. 19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza

del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 20

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Titolo V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Spetta al Collegio dei revisori:

- a) la revisione dei rendiconti annuali dell'Associazione
- b) la redazione della relazione sui predetti rendiconti annuali.

I rendiconti annuali devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per poter essere consultati dai soci. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Titolo VI

IL PATRIMONIO

Art. 22

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, dalle quote associative e di iscrizione versate dagli associati, dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all'art.3 del presente statuto - ivi comprese attività commerciali e produttive marginali nei limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 - da donazioni o lasciti testamentari di privati e ogni altro bene acquisito in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la intrasmissibilità delle quote associative e la loro non rivalutabilità.

Art. 23

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'As-

sembra entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci).

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta
dei Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le mag-
gioranze previste dall'art. 15, secondo comma.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di legge quadro e legge regionale in materia di volontariato e associazionismo.

FIRMATO: CATERINA MOLINAS

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO

Copia informatica dell'atto conforme all'originale formato
su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 23
D.LGS. 7 marzo 2005 N. 82.
FIRMATO DIGITALMENTE DA ALBERTO PALEARI NOTAIO